# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 113)

# DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SPINELLI, SIGNORI, LEPRE E MONSELLATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 LUGLIO 1979

Estensione delle provvidenze di cui alla legge 31 marzo 1971, n. 214, a favore degli ex dipendenti del Ministero della difesa appartenenti ai soppressi ruoli speciali transitori (ex R.S.T.)

Onorevoli Senatori. — In sede di approvazione del disegno di legge n. 3080 (Camera dei deputati) — divenuto poi legge dello Stato n. 214 il 31 marzo 1971 — il rappresentante del Governo accolse un ordine del giorno presentato dal deputato Di Primio che impegnava il Governo a presentare un disegno di legge estensivo agli ex dipendenti dei ruoli transitori del Ministero della difesa delle provvidenze previste dalla legge stessa a favore degli ex dipendenti non di ruolo di detto Ministero.

Poichè tale impegno ad oggi non è stato mantenuto malgrado le legittime attese degli interessati che, indiscutibilmente, con l'esclusione da tali benefici hanno subito una vera e propria ingiustizia, pare doveroso ai proponenti presentare un proprio disegno di legge, al fine di addivenire alla soluzione di un problema giusto ed umano.

Come si ricorda, infatti, la precitata legge prevede in favore del solo personale non di ruolo del Ministero della difesa — che nel periodo 1º gennaio 1950-31 dicembre 1959 cessò dal servizio per mancato rinnovo del contratto di lavoro o che si avvalse dell'esodo volontario, di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 53, sia in previsione della non rinnovazione del contratto di lavoro sia in dipendenza di improvvisato trasferimento dalle sedi abituali di lavoro a sedi di disagevole risistemazione — le seguenti provvidenze:

1) ove non abbia assunto altro impiego o lavoro che dia titolo a pensione, la concessione di un trattamento di pensione a totale carico dello Stato pari a quello che sarebbe ad esso spettato qualora, fino alla data anzidetta, ovvero fino a quella del compimento dei limiti massimi di età, se precedentemente raggiunti, avesse ininterrottamente continuato a prestare servizio presso il Ministero della difesa in posizione di ruolo corrispondente a quella non di ruolo ricoperta all'atto della cessazione dal servizio presso il Ministero medesimo, tenendo conto della normale progressione, giuridica ed economica, di carriera;

2) ove abbia assunto altro impiego o lavoro che dia comunque titolo ad un tratta-

### LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mento di pensione, la concessione, ugualmente a carico dello Stato, a decorrere dalla data in cui è andato o andrà in pensione, di un trattamento pensionistico pari a quello che sarebbe ad esso spettato qualora avesse ininterrottamente continuato a prestare servizio fino alla data anzidetta presso il Ministero della difesa in posizione di ruolo corrispondente a quella non di ruolo ricoperta all'atto della cessazione dal servizio presso il Ministero medesimo, tenendo conto della normale progressione, giuridica ed economica, di carriera;

3) la concessione a tutto il personale predetto di una indennità di esodo nella misura prevista all'articolo 5 della legge 27 febbraio 1955, n. 53, maggiorata del 30 per cento, in relazione al servizio effettivamente prestato presso il Ministero della difesa.

Come già accennato, la legge è applicabile al solo personale non di ruolo, valutabile in circa duemila impiegati e operai.

Con il presente disegno di legge si vuole compiere un atto di giustizia riparatrice nei confronti del personale già appartenente ai soppressi ruoli speciali transitori, che ne è stato escluso, benchè — almeno in linea amministrativa — potesse vantare un diritto più chiaro, in considerazione dei titoli di servizo e di merito che ne avevano permesso l'ingresso nei ruoli transitori stessi e che, quindi, maggiormente è stato colpito dai provvedimenti del Ministero della difesa dell'epoca, tali da essere costretto ad abbandonare il servizio.

D'altra parte, come si è potuto evincere da ricerche compiute, si tratta di solo sette dipendenti; di conseguenza il relativo onere per lo Stato può essere calcolato in circa 7 milioni annui quale spesa continuativa per il pagamento delle pensioni ed in lire 5 milioni e mezzo quale spesa una tantum per il pagamento degli indennizzi di licenziamento.

Trattasi di un onere di entità strettamente modesta che per il 1971 assomma complessivamente a 12 milioni e mezzo e per gli anni finanziari successivi a 7 milioni l'anno.

Onorevoli senatori, concludiamo la presente relazione nella certezza del vostro incondizionato assenso a quelle chiare finalità di equità e di giustizia che il presente disegno di legge si propone e di valido sostegno per un rapido *iter* parlamentare.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

### **DISEGNO DI LEGGE**

### Art. 1.

Le provvidenze previste dalla legge 31 marzo 1971, n. 214, a favore degli impiegati ed operai non di ruolo del Ministero della difesa che, nel periodo 1º gennaio 1950-31 dicembre 1959, cessarono dal servizio per mancato rinnovo del contratto di lavoro o si avvalsero dell'esodo volontario di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 53, in previsione della non rinnovazione del contratto di lavoro o in dipendenza di improvviso trasferimento dalle sedi abituali di lavoro a sedi di disagevole risistemazione, sono estese al personale già appartenere ai soppressi ruoli speciali transitori dello stesso Ministero, che nel predetto periodo si sia venuto a trovare nelle identiche condizioni di forzata cessazione dal servizio.

# Art. 2.

All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 12.500.000 per l'anno finanziario 1971 e in lire 7.000.000 per gli esercizi successivi, si provvede a carico dei competenti capitoli di spesa del Ministero della difesa.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.